

29.01.2020

Famiglia e successioni

Sull'abitudine della scrittura nel testamento olografo

di Angelo Spatuzzi

SOMMARIO:

1. Ruolo e significati dell'autografia nel testamento olografo.
2. I caratteri dell'autografia: l'abitudine?
3. L'uso dello stampatello.

1. Ruolo e significati dell'autografia nel testamento olografo.

La redazione di un testamento olografo è momento astrattamente risolutivo per la programmazione della successione *mortis causa*. I voleri qui trasfusi decidono tuttavia la sorte di beni e rapporti trasmissibili solo nella misura in cui si adeguino, tra l'altro, ai canoni formali di un tale modello testamentario. Si tratta in verità di modello connotato da una certa semplicità di forma, attesa la possibilità del suo autore di avvalersene senza l'intervento di pubblici ufficiali né di testimoni: così esaltando l'autonomia e la riservatezza. Ma si tratta, di contro, di opzione che espone a più di un rischio. Oltre infatti alle evenienze della distruzione o dello smarrimento della scheda, e alla sua alterazione da parte di terzi, spetta considerare l'ipotesi, tutt'altro che episodica, in cui – proprio perché in difetto del ministero notarile – il voluto venga espresso in violazione dei precetti di legge o in modo non comprensibile. Ai sensi dell'[art. 602, comma 1, c.c.](#), tale testamento va infatti integralmente scritto di mano dal testatore sicché, ad esempio, alterazioni grafiche, scelte incaute circa i mezzi adoperati per la compilazione ben possono attentarne la validità.

L'autografia, d'altronde, è requisito cardine dell'olografo in quanto per suo tramite si consente di accertare l'autenticità del documento oltre che la sua provenienza, scongiurando, o quanto meno rendendo arduo, l'intervento di terzi. Autografia però non è mero tratteggiare segni grafici, ma piuttosto consapevole predisposizione di un contenuto (e del suo supporto) di cui si assume la paternità [1]. Sicché non basta condurre la mano fino a redigere l'intera scheda [2], ma necessita riferire a sé stessi le dichiarazioni negoziali vergate, sul presupposto che queste siano state adeguatamente meditate e comprese [3], dacché sarebbe invalido un testamento compilato dal testatore sotto dettato di altra persona quando sfugga allo scrivente il significato delle parole risultanti dall'unione delle varie lettere [4].

Di là dal tipo di scrittura o grafia impiegata preme assicurare la diretta riferibilità del testo al *de cuius* oltre che la sua comprensibilità così da fugare dubbi in merito all'identità dell'autore. Banditi restano quindi strumenti informatici che si presterebbero ad alterazioni e che restituirebbero documenti prodotti senza reale autografia.

Dunque, pur atteggiandosi a scrittura privata, il testamento olografo si specifica per il più marcato ruolo dell'autografia [5], non limitata alla sola sottoscrizione del documento

ma prescritta per l'intero suo corpo [6]. E ciò, evidentemente, in ragione dell'efficacia *post mortem* del testamento, per la quale ci si è preoccupati di assicurare l'autenticità di tutta la dichiarazione e non della sola sottoscrizione.

Se allora la dichiarazione in parola è vincolata nella forma, dovendosene assicurare l'ossequio a tale modalità espressiva, corre verificare nel caso concreto la presenza di siffatta condizione spettando all'interprete districare la varietà di ipotesi che si addensano nella prassi.

2. I caratteri dell'autografia: l'abitudine?

A quali condizioni la scheda redatta dal testatore può reputarsi olografa? Il pregnante interrogativo impegna dottrina [7] e giurisprudenza [8] convincendo parte di esse a ritenere soddisfatto un tale requisito allorché si diano i caratteri dell'individualità, della normalità e della abitudine della grafia.

All'assunto manca il formale suffragio della legge in quanto non v'è norma che esplicitamente imponga la redazione dell'olografo con i caratteri normalmente adoperati dal disponente. Tale requisito emergerebbe piuttosto indirettamente poiché in difetto di tale condizione si smarrirebbe la possibilità di appurare l'autenticità delle disposizioni.

Occorre però ponderare le conclusioni in base alle specificità delle singole fattispecie. Così, con riferimento ad una grafia con cui il testatore intenda ripetere le fisionomie dei caratteri a stampa ci si avvede come il mero riscontro di una stesura condotta manualmente non sottragga da maggiori sospetti circa l'autenticità dello scritto né dall'incombenza di saggiare la presenza dell'*animus* testandi ovvero l'intento di rendere riconoscibili quei segni grafici come espressione delle proprie ultime volontà [9]. Nella stessa direzione, diviene altrettanto difficoltoso riconoscere un testamento olografo lì dove l'elaborazione del testo sia opera di un terzo e il testatore, analfabeta, si limiti a ricopiare quanto già predisposto. Vien facile qui secondare l'idea che non si dia alcun testo autografo in quanto lo scrivente, anche ove adoperasse la sua abituale grafia, non si spende in una cosciente programmazione ma in una inerte attività di replicazione di quanto da altri elaborato [10]. La sua opera arieggia forse più al disegnare, proprio per l'assenza di quella percezione dei significati veicolati dalle lettere che la stesura di proprio pugno dovrebbe anzi più accuratamente garantire [11]. Ove al contrario il testatore sappia scrivere e comprenda ciò che scrive, le conclusioni mutano, potendo ammettersi sia un testamento dettato da persona specificamente incaricata allo scopo, cui siano state preventivamente manifestate le sue ultime volontà, sia un testamento ricopiato da una minuta preparatagli su suo specifico incarico [12].

La cecità di chi rediga una scheda olografa non sarebbe inoltre di impedimento alla sua validità qualora questi sappia scrivere e sottoscrivere. Ai sensi dell'[art. 602 c.c.](#) non è infatti richiesto che il testatore debba poter leggere il testo [13]: attitudine pretesa invece dall'[art. 604 c.c.](#) per il testamento segreto. Certo è però che la menomazione possa arrivare a significativamente alterare lo stile grafico precedente laddove questa sia subentrata solo in un secondo momento. Il che sta a rappresentare come l'autografia abituale possa patire variazioni nel tempo non solo in tali estreme evenienze, ma anche nelle più disparate contingenze [14].

In questa prospettiva assumere l'abitudine dei segni grafici a caratteristica essenziale appare quanto meno opinabile, apparendo più prudente apprezzarne la sua mera normalità [15]. Ciò val quanto dire che di fronte a caratteri grafici insoliti non possa di

per sé trarsi argomento per negare (o vidimare) il valore testamentario del documento [16], dovendo ampliare la valutazione e ricomprendervi elementi quali, ad esempio, il tenore del negozio [17]. Ragionando diversamente si approssima il rischio di un rigorismo formale che sacrifichi eccessivamente i voleri espressi [18] anche lì dove lo stile adoperato dallo scrivente si discosti consapevolmente e giustificatamente dall'ordinario [19]. Indagare sulla abitudine o meno dei caratteri impiegati nel testamento finirebbe cioè per appesantire oltremodo le verifiche di validità del testamento esponendo tutta o parte delle ultime volontà al rischio concreto di censure [20], con esiti talora paradossali, quale quello di ritenere nullo, per non abitudine della scrittura, il testamento redatto da un testatore che, avendo abitualmente una calligrafia incomprensibile, si sia sforzato a scrivere diversamente dal solito per farsi comprendere [21]. E d'altronde anche se una simile scelta stilistica può impacciare le verifiche di autenticità resta vero che l'inasprimento delle norme che limitino la libertà del privato nel campo della dichiarazione negoziale stenterebbe a legittimarsi di fronte al chiaro silenzio della legge [22].

3. L'uso dello stampatello.

Specifica riflessione va spesa intorno all'uso dello stampatello che il testatore abbia scelto di adottare per redigere l'olografo. Nella comune opinione tale scrittura si presenta più anonima e meno personale di quella in corsivo perché tendente a mascherare i tratti caratteristici della grafia a favore di una presunta maggior comprensibilità del testo. In realtà - come le perizie calligrafiche svelano - non pare emendabile l'affermazione secondo la quale qualsivoglia gesto della mano su un foglio conservi propri elementi di riconoscibilità difficilmente riproducibili da terzi dacché anche lo stampatello può risultare riferibile, con adeguata certezza, a un determinato soggetto [23]. E' vero che la scrittura resta necessaria per identificare il suo autore, ma anche a fronte di una scrittura non abituale né normale non possono trarsi sufficienti motivi per escludere una *voluntas testandi*, spettando muovere proprio da tale indagine per misurare la validità del testamento.

Inoltre non può esimersi dal considerare come a causa di una non completa alfabetizzazione lo stampatello ben possa soccorrere chi non governi altro tipo di scrittura. In questi casi non può dirsi che il soggetto si avvalga di una scrittura inconsueta, né una tale conclusione potrebbe legittimarsi lì dove risultasse che il testatore, anche saltuariamente, impiegasse un tale carattere [24]. Ma anche ammettendo che la scrittura adoperata sia certamente inusuale - per non averla mai utilizzata il testatore - la validità del testamento non parrebbe inficiata proprio per il dato consegnato all'[art. 602 c.c.](#), che non annovera tra i requisiti necessari all'olografo l'abitudine della scrittura ma la mera autografia, così com'era disposto anche nella precedente codificazione ([art. 775, 1 comma, Cod. civ.](#) del 1865).

La prospettiva va allora mutata e l'abitudine della scrittura riconsiderata alla stregua di elemento dal pregnante valore probatorio che lungi dall'integrare un carattere formale del testamento olografo tale da precludere l'uso dello stampatello, si pone quale assorbente parametro interpretativo per scorgere nel movimento grafico del testatore, il tratto della sua personalità. Entro tali coordinate l'uso dello stampatello, quando difettino particolari contingenze o la consuetudine al suo impiego da parte del disponente, può quindi ingenerare indizi o presunzioni, ma non promuovere conclusioni perentorie o approcci interpretativi rigorosi e inamovibili. Indizi e divieti di legge sono cosa diversa e se la scelta di chi, scrivendo sempre in corsivo, si orienti per lo stampatello (o per forme grafiche peculiari) proprio in occasione di un atto

particolarmente delicato come il testamento non introduce esiti scontati circa la non autenticità dello scritto, neanche è ininfluente ai fini della contestazione del negozio in parola [25].

È al giudice di merito che spetta però saggiare il significato di tali contingenze ponderandone l'incidenza così da evitare un sacrificio sbrigativo dei voleri testamentari in ragione del mero riscontro di una grafia non abituale. E come di recente statuito dalla Cassazione il testamento scritto in stampatello va giudicato valido se la parte che ne contesta l'autenticità non dimostri per quali ragioni il documento sia da reputarsi falso [26], trovandosi altresì precisato in altro *decisum* della Suprema Corte che spetti alla parte che contesta l'autenticità del testamento olografo agire in giudizio per far accertare la provenienza della scrittura, fornendo le prove sulla non autenticità dello stesso [27]. Prova, quest'ultima, che non può poggiare sulla semplice circostanza che l'autore abbia usato i caratteri a stampatello.

L'ammissibilità dello stampatello si accredita nel convincimento della dottrina maggioritaria in quanto, seppur astrattamente carente di autenticità e autografia, soddisferebbe tali requisiti quando si atteggi a scrittura abituale del testatore e sia quindi a lui direttamente ed inequivocabilmente riferibile [28]. Ma non mancano posizioni più rigorose che riportano l'olografo scritto in stampatello nell'area dell'invalidità a fronte delle maggiori difficoltà a verificare l'autenticità del testamento e la sua effettiva provenienza dal testatore [29].

Alla luce di tanto, seppur la scelta di tale carattere ben possa avallarsi - non foss'altro quando, ad esempio, il testatore voglia assicurare all'atto una perfetta leggibilità o quando questi viva il disagio di una malattia che comprometta l'ordinario stile [30] - è d'uopo considerare, per chi non adoperi mai tale tipologia di compilazione, che il corsivo scongiuri, dopo la morte, contestazioni e contenziosi, mettendo il testamento al riparo da possibili dichiarazioni di invalidità.

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI:

[1] Cfr. P. BREITSCHMID, *Cenni critici sull'art. 602 c.c. (ancora in tema di olografo)*, in *Rass. dir. civ.*, 1988, 806, che rammenta come l'olografia non sia esperienza nel tracciare segni grafici, ma capacità di esprimersi in modo cosciente, sul significato di quanto scritto.

[2] “per scrittura «di mano» del testatore si deve intendere non già qualsiasi scrittura fatta «per mezzo della mano» del testatore, e quindi anche una scrittura a macchina quando la macchina da scrivere sia adoperata dal testatore, ma scrittura “a mano” e quindi con i caratteri calligrafici tracciati di mano del testatore. Così R. TRIOLA, *Il testamento*, Milano, 2012, 86; cfr. anche C. GANGI, *La successione testamentaria nel vigente diritto italiano*, I, Milano, 1952, 127; A. CICU, *Il testamento*, Milano, 1969, 36; C. GIANNATTASIO, *Delle successioni*, in *Comm. cod. civ.*, Torino, 1978, 95.

[3] Sulla necessità di verificare se alla volontà di formazione della scheda si accompagni la libera e consapevole volizione del corrispondente contenuto v. A. COLUCCI, *Autografia cosciente e olografia nel testamento*, nota a Trib. Napoli, 5 maggio 1975, n. 2870, in *Dir. giur.*, 1976, 558.

[4] C. GANGI, *La successione testamentaria*, cit., 128.

[5] Il rapporto tra testamento olografo e scrittura privata è riportato in dottrina a quello di *species a genus*. Cfr. F. SANTORO PASSARELLI, *Sottoscrizione del testamento olografo*, in *Saggi di diritto civile*, vol. II, Napoli, 1961, 797; L. BIGLIAZZI GERI, *Il testamento*, in *Tratt. dir. priv.*, diretta da P. RESCIGNO, 6, *Successioni*, II, Torino, 1997, 166.

[6] A. LISERRE, *Formalismo negoziale e testamento*, Milano, 1966, 137.

- [7] Cfr. C. GANGI, *La successione testamentaria nel vigente diritto italiano*², 1, Milano, 1952, 131; A. LISERRE, *Formalismo negoziale e testamento*, in *Studi di diritto privato*, diretta da A. DALMARTELLO-L. MENGONI, Milano, 1966, 141; G. AZZARITI, *Successioni [diritto civile]: successione testamentaria*, in *Nss. D.I.*, XVIII, Torino, 1971, 823; ID., *Le successioni e le donazioni*, Napoli, 1990, 420; R. TRIOLA, *Il testamento*, Milano, 1998, 83 s.; A. PALAZZO, *Le successioni*, I, *Tratt. dir. priv.*, a cura di G. IUDICA-P. ZATTI, Milano, 2000, 866; G. MUSOLINO, *Il requisito dell'autografia nel testamento olografo*, *Riv. not.*, 2003, 1, 245; ID., *Aspetti formali e validità del testamento olografo*, *Nuova giur. civ. comm.*, 2005, 1, 50; G. MUSOLINO, *Testamento olografo. Autografia e abitudine della scrittura del testatore*, *Riv. not.*, 2, 2019, 440 ss., nota a [Cass. civ., 5 dicembre 2018, n. 31457](#); G. SANTARCANGELO, *Il testamento olografo*, in *Testamento e patti successori*, diretta da L. IBERATI, Bologna, 2006, 161 ss.; G. CAPOZZI *Successioni e donazioni*, I, Milano, 2009, 843.
- [8] Cass. civ., 2 maggio 1960, n. 974 in *Rep. Foro it., Testamento*, n. 20; [Cass. civ., 7 gennaio 1992, n. 32](#), in *Giust. civ.*, 1992, 1, 1495
- [9] S. PUGLIATTI, *Delle successioni testamentarie*, in *Commentario D'Amelio*, Firenze, 1941, 421. Necessita, in definitiva, l'impronta della personalità del testatore, per cui non è sufficiente una scrittura imitata, artefatta, ricalcata, in quanto in tale ipotesi il testatore, più che scrivere, disegna. R. TRIOLA, *Il testamento*, cit., 87.
- [10] La nullità di un tale testamento ex art. 606 cc., per difetto di autografia, quando l'analfabeta abbia copiato da una minuta predisposta da un terzo, riproducendo pedissequamente segni grafici il cui significato gli era ignoto, si trova postulata dalla giurisprudenza anche nel caso di soggetto «che non sa né leggere né scrivere e che non è in grado di rendersi conto di quanto meccanicamente pone in essere dal punto di vista grafico, imitando segni grafici eventualmente preparati da terzi». Cfr. Trib. Napoli, 5 maggio 1975, *Dir. e giur.*, 1976, 553, ove si chiarisce che «la necessità assoluta del requisito dell'autografia... si articola non solo nella necessità dell'autografia in senso proprio..., ma anche dell'impiego cosciente della scrittura» (*ivi*, 553). Analogamente v. Trib. Napoli, 22 maggio 1998, *Giur. nap.*, 1998, 355, per il caso di olografo riproducente «uno scritto predisposto da altri e ricopiato dalla illetterata testatrice».
- [11] Di errore ostativo parla M. ALLARA, *Principi di diritto testamentario*, Torino, 1957, 83, a giudizio del quale mancherebbe la potestà, da parte del testatore, «di controllare la conformità tra quanto scrive e quanto si vuole dichiarare, ma questa mancanza di potestà di controllo non può costituire motivo per invalidare, dal punto di vista della forma, il testamento. Se, per effetto del mancato controllo, si determina un errore ostativo, sarà sotto questo profilo che si dovrà parlare di nullità della disposizione testamentaria». Criticamente, A. COLUCCI, *Autografia cosciente e olografia nel testamento*, cit., 564, che rileva come il difetto di autografia cosciente resti estraneo alla figura dell'errore ostativo, non potendo venir confuso con una divergenza tra volontà e manifestazione, ma risolvendosi nella mancanza della volontà negoziale.
- [12] App. Messina, 21 giugno 1955, in *Rep. Giust. civ.*, 1955, *Successione testamentaria*, n. 132.
- [13] Cfr. C. GIANNATTASIO, *Delle successioni. Successioni testamentarie*, Torino, 1961, 108 s.; A. CICU, *Il testamento*, cit., 38; M. TAMPIERI, *Formalismo testamentario e testamento olografo*, *Riv. not.*, 1998, 130.
- [14] Non sfugge come l'illeggibilità della grafia possa discendere da malattia o anzianità e ciò risultava ad esempio considerato dalla novella 73 (538) di Giustiniano che consentiva ampio spazio per apprezzare le dichiarazioni dei testimoni nei testamenti scritti personalmente qualora non fosse stato utilizzato uno scrivano. Si v.

G. SARADI, *Notai e documenti greci dell'età di Giustiniano al XX secolo*, I, *Il sistema notarile bizantino*, Milano, 1999, 243.

[15] Cfr. C. FALZONE-A. ALIBRANDI, Testamento olografo, in C. FALZONE-A. ALIBRANDI, *Dizionario enciclopedico del Notariato*, III, III ed., Roma, 1977, 895; B. BIONDI, Petizione di eredità ex lege ed onere probatorio in tema di disconoscimento di testamento olografo, in *Foro it.*, 1953, IV, 41; G. AZZARITI, *Le successioni e le donazioni*, Napoli, 1990, 417 ss.

[16] In giurisprudenza regolarità e leggibilità della scrittura non assurgono a requisiti formali del testamento olografo salva la necessità che il testo autografo sia decifrabile, affinché possa essere accertata la volontà del testatore. Cfr. [Cass. civ., 28 ottobre 1994, n. 8899](#), in *Arch. civ.* 1995, 951. In dottrina, v. P. BREITSCHMID, Cenni critici sull'[art. 602 cod. civ.](#), cit., 807, per il quale a dover interessare non è mai la scrittura del testatore, ma la questione se egli – scrivendo – intendesse scrivere il suo testamento. L'apprezzamento del tentativo di adempiere ai requisiti di forma deve orientarsi sul principio dell'interpretazione in favorem testamenti: se consta che l'autore ha voluto far testamento, la forma scelta ha realizzato il suo scopo, e questo è sufficiente.

[17] P. BREITSCHMID, *Cenni critici sull'art. 602 cc.*, in *Rass. dir. civ.*, 1988, 781.

[18] «Conclusione, quest'ultima, che non terrebbe conto del fatto che la grafia, come qualunque altra estrinsecazione della personalità soggettiva, non solo cangia nel corso degli anni, ma subisce, e sensibilmente, l'influenza di stati psico-fisici mutevoli, anche al di là della conclamata patologia e che contrasterebbe con l'[art. 602 c.c.](#), e, più in generale, con il principio di libertà negoziale». Così [Cass. civ., 5 dicembre 2018, n. 31457](#), in *Vita not.*, 1, 2019, 191

[19] Si pensi al caso prospettato da A. AMBANELLI, *Il testamento olografo*, *Tratt. succ. donaz.*, II, diretta da G. BONILINI, Milano, 2009, 1272 s., in cui il testatore, immobilizzato nel braccio destro, utilizzato abitualmente per scrivere, decidesse di utilizzare il sinistro, per redigere il suo testamento olografo. Ipotizzando che lo scriva in carattere corsivo, inserisca la data e sottoscriva, ovviamente nel modo in cui gli è possibile. L'applicazione del carattere dell'abitualità come requisito autonomo indurrebbe a ritenere che un simile testamento sia invalido, ma, ad avviso dell'Autrice, non si può assolutamente giungere a tale conclusione, in quanto i requisiti previsti dalla legge sono integralmente rispettati; l'aspetto più spinoso sarà legato, eventualmente, alla dimostrazione della provenienza e autenticità". Cfr. anche A. PALAZZO, *Le successioni*, cit., p. 869, il quale rileva che i minorati fisici possono testare in forma olografa, purché il difetto non impedisca la materiale formazione della scheda.

[20] Al riguardo, rileva G. AZZARITI, *Le successioni e le donazioni*, 420, come non possa ad esempio escludersi che un italiano vissuto per anni in un paese ove si adopera altra grafia rediga in Italia il suo testamento olografo usando la scrittura straniera, alla quale, come alla propria, egli può dare la sua impronta personale, sicché non viene meno la possibilità di accertare l'autenticità dell'atto, che è la ragione sostanziale per cui si afferma che il testamento dev'essere scritto col consueto carattere del testatore. In giurisprudenza, cfr. Trib. Avellino, 12 luglio 1979.

[21] G. BRANCA, *Dei testamenti ordinari*, in *Comm. cod. civ. Scialoja-Branca*, Bologna-Roma, 1985, 78.

[22] Sul punto G. Branca, *Dei testamenti ordinari*, cit., 78; v. anche M. DI FABIO, *Della forma dei testamenti*, in *Comm. cod. civ. Cuffaro-Delfini, Delle successioni*, artt. 565-712, Torino, 2011, ove si osserva come "Del resto, firma certamente autografa, anche se, il più delle volte, non abituale è quella richiesta, per gli atti pubblici notarili (compresi i testamenti per atti di notaio), dall'[art. 51, comma 2, n. 10, l. not.](#) (occorre la sottoscrizione non la firma) con il nome e il cognome delle parti".

[23] Cfr., ad es., [Cass. civ., 23 giugno 2005, n. 13487](#), in Riv. not., 2006, 1110. Nel caso deciso il testamento, ad esclusione della sottoscrizione, risultava redatto in carattere stampatello e la perizia calligrafica dimostrava l'autografia del solo testo, ma non della sottoscrizione.

[24] Cfr. Cass. civ., 5 febbraio 1904, che ha ritenuto valido un testamento scritto da testatore paralitico capace di scrivere esclusivamente in stampatello, nonché App. Torino, 19 dicembre 2000, in *Giur. it.*, 2001, 1641, ove si trova statuito che “nel testamento olografo redatto in stampatello, il requisito dell'abitudine della scrittura risulta soddisfatto allorquando sia accertato l'utilizzo, da parte del testatore, oltre che del consueto carattere corsivo, anche di quello stampatello”. Nella specie è emerso come la testatrice, pur solita scrivere in corsivo, usava talvolta anche lo stampatello.

[25] «La dottrina, anche da tempo risalente, ha escluso che ulteriore caratteristica dell'autografia sia costituita dalla agevole accertabilità della stessa, fermo restando che l'uso di forme grafiche peculiari, atipiche, o, a maggior ragione, criptiche o riferibili a codici grafici non comuni, o non in uso, aumenta il rischio che non possa assegnarsi al testatore lo scritto; cioè che non possa giungersi ad un giudizio di positiva attribuzione allo stesso, secondo la regola della individualità o personalità». Così [Cass. civ., 5 dicembre 2018, n. 31457](#), cit.

[26] [Cass. civ., 5 dicembre 2018, n. 31457](#), cit., dove si afferma che l'abitudine e la normalità del carattere grafico adoperato dal testatore non rientrano fra i requisiti formali del testamento olografo ai sensi dell'[art. 602 c.c.](#), benché essi assumano un pregnante valore probatorio nell'ottica dell'attribuzione della scheda al testatore, con la conseguenza che l'uso dello stampatello non può escludere di per sé l'autenticità della scrittura, pur se rappresenta, ove non sia giustificato dalle condizioni psico-fisiche o da abitudine del dichiarante o da altre contingenze, un elemento significativo del quale tenere conto ai fini della valutazione di tale autenticità.

[27] Cfr. [Cass. civ., 12 dicembre 2014, n. 26242](#), in *Nuova giur. civ. comm.*, 2015, I, 299 ss.; [Cass. civ., 21 dicembre 2017, n. 30733](#), in <https://sentenze.laleggepertutti.it/sentenza/cassazione-civile-n-30733-del-21-12-2017>, con cui si stabilisce che la parte che contesti l'autenticità del testamento olografo deve proporre domanda di accertamento negativo della provenienza della scrittura, e grava su di essa l'onere della relativa prova, secondo i principi generali dettati in tema di accertamento negativo.

[28] Vedasi in tal senso M. ALLARA, *Principi di diritto testamentario*, Torino, 1957, 81; G. CRISCUOLI, *Testamento*, in *Enc. giur.*, XXXV, Roma, 1988, 7; R. TRIOLA, *Il testamento*, cit., 84 s.; A. PALAZZO, *Le successioni*, cit., 868; G. SANTARCANGELO, *Il testamento olografo*, in *Testamento e patti successori*, diretta da L. IBERATI, Bologna, 2006, 164 s.; G. CAPOZZI *Successioni e donazioni*, cit., 843. Su posizioni meno aperte, che ammettono lo stampatello in via eccezionale, G. Branca, *Dei testamenti ordinari*, 76 s. In giurisprudenza cfr. [Cass. civ., 23 giugno 2005, n. 13487](#), in *Riv. not.*, 4, 2006, 1110, che nel caso di un olografo redatto interamente in stampatello, tranne che per la sottoscrizione, pur non pronunciandosi espressamente al riguardo, giudica fondato il ragionamento logico condotto dal giudice del gravame, così implicitamente affermando la necessità che l'autografia presenti i caratteri della normalità, abitudine e individualità, di là dalla forma di scrittura impiegata. Dunque deducendosi che anche lo stampatello, a tali condizioni, possa validamente adoperarsi.

[29] C. GIANNATTASIO, *Delle successioni*, cit., 110; G. AZZARITI, *Le successioni e le donazioni*, cit., 420; C. GANGI, *La successione testamentaria*, cit., 131; G.

CARAMAZZA, *Delle successioni testamentarie*, *Comm. teorico-pratico al codice civile*, diretta da V. DE MARTINO, Roma, 1982, 123.

[30] Cfr. P. BREITSCHMID, *Cenni critici sull'art. 602 cc.*, cit., 781.